

COMUNE DI VALMONTONE
Provincia di Roma

REGOLAMENTO EDIZIO COMUNALE

Approvato con Delibera Consiliare N° 35 del 20/10/1950

Modificato con Atto Consiliare N° 26 del 3/4/1974 e successive modifiche ed integrazioni



Nel territorio del Comune di Valmontone non possono essere eseguite, senza autorizzazione del Sindaco le opere seguenti:

- 1) Costruzione, restauro, riattamento, trasformazione, in genere, demolizioni, anche parziali, sia interne che esterne, di edifici e di muri di cinta.
- 2) Scavi, interri e modificazioni al suolo pubblico e privato con opere e costruzioni sotterranee.
- 3) Apertura al pubblico, transito di strade private.
- 4) Coloriture e decorazioni dei fabbricati e dei muri di cinta in genere visibili all'esterno e anche all'interno per i fabbricati avente carattere storico.
- 5) Apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico.

6) Collocazione di insegne di mostre e vetrine per botteghe, di tabelle e cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti fabbricati.

L'autorizzazione non è invece richiesta per i seguenti lavori sempre che non debbano essere eseguiti negli stabili dichiarati di importanza storica o artistico o storico o negli immobili vincolati dal piano regolatore per demolizione o trasformazione:

- 1) Demolizione e ricostruzione parziale o totale di pavimenti.
- 2) Coloriture interne.
- 3) Impianti per servizi accessori, come illuminazione, riscaldamento e ventilatore ascensori ed opere inerenti, salva l'osservanza delle disposizioni sancite da leggi o da altri regolamenti.

Ogni opera, in cui le strutture di conglomerato cementizio semplice o armato abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l'incolumità delle persone, dovrà essere costruita in base ad un progetto esecutivo firmato da un ingegnere ovvero da un architetto, iscritto nell'Albo nei limiti delle rispettive attribuzioni ai sensi della legge sull'esercizio professionale.

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Art. 2

La domanda di autorizzazione ad eseguire o modificare opere previste nell'Art. 1 deve essere indirizzata al Sindaco, firmata dal proprietario o da un suo legale rappresentante, e deve contenere:

OPERE EDILIZIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 1

AUTORIZZAZIONI ED ESECUZIONI DEI LAVORI

Capitolo I

Parte I^a

All'atto della presentazione del progetto, previo pagamento delle tasse edilizie prescritte, è rilasciata al proprietario una ricevuta con l'indicazione del numero della pratica.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI - TASSE EDILIZIE

Art. 4

L'Ufficio Tecnico ha la facoltà di chiedere in casi speciali la produzione fotografica di disegni di particolari in altra scala o al vero, nonché l'indicazione del tipo di colorito dei prospetti e il tipo delle persiane, delle avvolgibili e delle tende.

I disegni debbono essere eseguiti a semplice linea. La pianta di cui alla lettera a) deve essere in scala 1:100; tutti debbono essere presentati in doppia copia qualora trattasi di progetti normali.

g) copia autenticata delle eventuali convenzioni tra confinanti;

f) una breve relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali da impiegare nei prospetti esterni;

e) lo schema degli impianti idrici e igienico-sanitari e delle fognature domestiche;

d) i prospetti esterni con le quote riferite ai piani stradali e dei cortili o giardini e i precisi rapporti altimetrici con le proprietà confinanti;

c) almeno una sezione quotata fatta secondo la linea di maggiore importanza che contempra il distacco con il fabbricato confinante;

b) piante quotate dei singoli piani compreso lo scaninato e la copertura, con l'indicazione delle costruzioni terminali e della destinazione dei locali;

a) una pianta di insieme, dove risulti chiara l'ubicazione della costruzione rispetto alle strade circostanti, ai restanti confini, nonché tutte le possibili altre indicazioni atte a definire la nuova costruzione rispetto a quelle esistenti;

Alla domanda di autorizzazione debbono essere allegati:

DOCUMENTI A CORREDO DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Art. 3

Il Sindaco può, eccezionalmente, accettare domande di licenza di costruzione firmate da chi non sia il richiedente o fra, a giudizio dell'Amministrazione, garanzie sufficienti per il buon uso della licenza.

Il progettista e il direttore dei lavori debbono essere ingegneri o architetti, abilitati ad esercitare la professione nella Repubblica, ovvero geometri o periti industriali edili, parimenti abilitati al detto esercizio nei casi e nei limiti assegnati alla loro attività professionale dalle disposizioni speciali che li riguardano.

Gli eventuali cambiamenti del Direttore dei lavori dovranno essere preventivamente denunciati.

volta in volta, rese nota.

d) Tutte quelle altre formalità richieste dalle disposizioni regolamentari dell'Ufficio tecnico che saranno, di

c) Nome, Cognome e domicilio del richiedente.
b) L'obbligazione ad osservare le norme particolari dei Regolamenti di edilizia e di igiene di questo Comune.

L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli si intendono in ogni caso concesse sotto riserva dei diritti dei terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia, restando comunque esclusa ogni possibilità di deroga alle norme stesse.

EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 8

Per i progetti non approvati è comunicato per iscritto all'interessato il provvedimento negativo motivato.
All'atto di autorizzazione è allegata una copia dei disegni debitamente vistata.
Per i progetti approvati autorizza senz'altro l'esecuzione condizionata o meno a speciali modalità.

Il Sindaco, a seguito del parere definitivo espresso dalla Commissione Edilizia, nei casi in cui sia stato richiesto, approva o respinge il progetto.
Quando il parere non sia definitivo la Commissione entro un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data di presentazione dei progetti modificati o regolari in conformità dell'avviso già espresso, emette il suo ulteriore giudizio.
La Commissione emette il parere sui progetti sottoposti al suo esame nel termine di 15 giorni dal completamento dell'istruttoria preliminare di cui all'Art. 3.

RLASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 7

La Commissione emette il parere sui progetti sottoposti al suo esame nel termine di 15 giorni dal completamento dell'istruttoria preliminare di cui all'Art. 3.
Quando il parere non sia definitivo la Commissione entro un nuovo termine di un mese, decorrente dalla data di presentazione dei progetti modificati o regolari in conformità dell'avviso già espresso, emette il suo ulteriore giudizio.
E' consentito di sottoporre all'esame della Commissione Edilizia il progetto di massima per opere di particolare importanza, allo scopo di ottenere un giudizio preliminare ed eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.

PROGETTI DI MASSIMA

Art. 6

La Commissione Edilizia è composta di 7 membri: il Sindaco che la presiede, l'Ufficiale Sanitario, l'Ingegnere e Tecnico del Comune e quattro esperti nominati dal Consiglio Comunale.
Questi dureranno in carica due anni dopo di che il Consiglio Comunale potrà curarne la riconferma o la sostituzione.
Il giudizio della Commissione Edilizia è composto di 7 membri: il Sindaco che la presiede, l'Ufficiale Sanitario, l'Ingegnere e Tecnico del Comune e quattro esperti nominati dal Consiglio Comunale.
Questi dureranno in carica due anni dopo di che il Consiglio Comunale potrà curarne la riconferma o la sostituzione.
Funziona da Segretario della Commissione Edilizia il Segretario Comunale.
E' consentito di sottoporre all'esame della Commissione Edilizia il progetto di massima per opere di particolare importanza, allo scopo di ottenere un giudizio preliminare ed eventuali direttive per l'esecuzione dei lavori.

COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 5

CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 12

Per le nuove costruzioni a confine col suolo pubblico, il proprietario deve attenersi all'allineamento ed ai capisaldi alimetrici, che, a sua richiesta, sono stati dati dall'Ufficio Tecnico del Comune mediante verbale da redigersi in doppio esemplare e da firmare dal proprietario e dal rappresentante dell'ufficio tecnico predetto. Il proprietario, prima di iniziare la costruzione, deve anche richiedere l'indicazione delle quote e della sezione delle fogne stradali. L'Ufficio Tecnico Comunale fornisce, redigendone verbale, le indicazioni del caso in relazione alla possibilità di immissione delle fogne private nella fogna stradale. Le spese e tasse sono a carico del richiedente. Appena la costruzione abbia superato il livello del piano stradale il proprietario deve darne avviso per iscritto all'Ufficio che fornì l'allineamento e quote, perché possa eseguire il controllo.

INIZIO DEI LAVORI

Art. 11

ESECUZIONE DELLE OPERE

Capitolo II

- 1) quando l'autorizzazione risulta ottenuta in base a tipi alterati o no rispondenti al vero;
- 2) quando il titolare dell'autorizzazione contraenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento o alle condizioni inserite nella autorizzazione stessa o apporti modificazioni arbitrarie al progetto approvato.

L'autorizzazione può essere revocata:

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 10

L'autorizzazione s'intende decaduta quando le opere non siano iniziate entro sei mesi dalla data dell'autorizzazione stessa o quando i lavori siano rimasti sospesi non più di centottanta giorni. Quando sia chiesta la sola rinnovazione di una licenza già concessa, il Sindaco può dispensare il richiedente da una nuova documentazione e concedere una adeguata proroga.

DECADENZA E RINNOVAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 9

L'autorizzazione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata. In caso di trapasso gli eredi dell'immobile, cessionari aventi causa, debbono chiedere che sia loro intestata. Il Sindaco accoglierà la domanda sempre che non siano intervenute nuove cause che lo impediscano e salvo quanto è prescritto nell'art. 9 del presente regolamento.

L'autorizzazione e i disegni approvati e ogni altro documento inerente alla costruzione debbono sempre trovarsi sul luogo della costruzione fino a che l'edificio sia stato dichiarato abitabile, ed essere ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari del Comune.

Il Comune esercita un costante controllo sulle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati, ne ordina la sospensione qualora riconosca che non vengano rispettate le norme del Regolamento Edilizio e quelle speciali indicate nell'autorizzazione a costruire, ovvero che sia variato il progetto in base al quale questa fu rilasciata.

Non appena una fabbrica sia ultimata in ossatura e copertura il proprietario prima di cominciare l'intonaco, deve darne denuncia scritta all'Ufficio Tecnico il quale provvede ad una prima visita per accertare se la costruzione risponde alle norme del presente Regolamento e di quelle di igiene, specie nei riguardi delle condutture di scarico delle cagne di aerazione e di quanto non più controllabile a costruzione finita.

Deve altresì il proprietario dare denuncia scritta sull'ultimazione di tutto il fabbricato, cioè quando siano finiti gli intonaci, i pavimenti e le scale, completati gli infissi di porte e finestre, sistemati i cessi, le fognature domestiche, i serbatoi e le condutture dell'acqua potabile, domandando la visita definitiva per il rilascio del permesso di abitabilità.

La visita viene eseguita a cura dell'Ufficio Tecnico con l'intervento di un rappresentante dell'Ufficio Sanitario.

Il proprietario, debitamente avvertito per iscritto del giorno e dell'ora, ha diritto di intervenire a farsi rappresentare.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Art. 13

La licenza di abitabilità può essere rilasciata solo quando sia constatata l'osservanza di tutte le norme edilizie con speciale riguardo a quelle contenute nel presente Regolamento e nel Regolamento d'Igiene e solo dopo spirati sei mesi dalla copertura dell'edificio. I mesi da novembre a febbraio sono valutati ciascuno per metà, e quelli da giugno a settembre ciascuno per uno e mezzo.

Il rilascio della licenza di abitabilità è subordinato inoltre al pagamento di tutte le somme dovute per tasse ed imposte di qualsiasi genere inerenti alla costruzione, salva la successiva definizione delle eventuali contestazioni pendenti.

Può in via eccezionale rilasciarsi la licenza di abitabilità anche prima del termine suindicato di sei mesi, quando trattasi di fabbricati molto aerei ed assolti o di altezza limitata o costruiti con muri sottili e prevalentemente in mattoni o provvisti di regolare ed efficace impianto di riscaldamento.

Per ogni opera in cui le strutture in conglomerato cementizio semplice od armato abbiano funzioni essenzialmente statiche e comunque interessino l'incolumità delle persone, la relativa licenza di abitabilità sarà rilasciata subordinatamente alla presentazione, da parte degli interessati della licenza prefettizia d'uso della costruzione di cui all'art. 4 della Legge 5 febbraio 1934, n° 313, parte II.

LICENZA DI ABITABILITÀ

Art. 14

L'area libera dei cortili, anche se pensili, nelle nuove costruzioni, comprese in esse anche le soprelevazioni, deve essere della misura minima di un quinto della somma delle superfici, senza detrazione di vuoti, dei muri che li circondano. Comunque mai superiore ai 40 mq.

AMPIEZZA DEI CORTILI

Art. 17

CORTILI

Capitolo I°

NORME RELATIVE ALL'INTERNO DELLE COSTRUZIONI

Parte III°

Dette palazzine dovranno avere carattere decoroso e signorile con l'impiego di materiali nobili nella zoccolatura, portali ed altri elementi decorativi.

(d) soluzione architettonica di tutti i prospetti.

(c) distacco del fabbricato di almeno m. 3 da ogni confine interno o convenzione con confinare debitamente legalizzata di costruzione a confine;

(b) altezza massima m. 14, comprendente un piano a terra e due piani oltre il piano terreno sopraelevato e a livello stradale se destinato a negozio;

(a) fronti non maggiori di m. 20 elevabili a m. 25 se con rilin parziali non inferiori a m. 3;

Nelle zone destinate a palazzine le costruzioni dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

Art. 16

Edilizia Comunale.

Dovranno inoltre, i proprietari sindacati, osservare le disposizioni particolari del vigente regolamento edilizio e quei dettami di ornato e di estetiche che verranno di volta in volta stabiliti dalla Commissione

dei piani regolatori.

I proprietari degli immobili compresi entro i confini del territorio del Comune di Valmontone nel fare nuove costruzioni, modificare ed ampliare quelle esistenti, dovranno osservare le disposizioni relative alla destinazione e all'uso delle costruzioni stesse nelle rispettive zone ad esse destinate secondo la classificazione

Art. 15

NORME GENERALI E PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AL SISTEMA DI COSTRUZIONE E ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI.

Capitolo I°

Parte II°

L'altezza massima dei muri prospicienti sui cortili può essere di una volta e mezza la normale media tra le parti opposte. Le altezze vanno riferite al piano del cortile.

COSTRUZIONI ENTRO I CORTILI

Art. 18

In linea di massima, sono vietate le costruzioni nell'interno dei cortili. Eventuali eccezioni, nei soli casi di adeguata ampiezza, verranno prese in esame dalla Commissione Edilizia che deciderà caso per caso.

Art. 19

CHIOSTRINE

E' permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusa ogni altra destinazione di ambienti anche nei piani terreni.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera uguale ad un diciottesimo della somma delle superfici dei muri che la limitano, e normale, misurata tra una finestra e il muro opposto, dovrà essere di metri 4,00 e comunque avere una superficie mai inferiore a mq. 16,00.

Le chiostrine devono essere aerate dal basso, risultare in comunicazione diretta con vie, per mezzo di corridoi o passaggi, ed essere facilmente accessibili per la nettezza necessaria.

Art. 20

CORTILI E CHIOSTRINE A CONFINI DI PROPRIETA'

Per i cortili e per le chiostrine da costruire o esistenti sul confine di alte proprietà, debbono essere sempre soddisfatte le condizioni di area minima e di minima normale stabilita nei precedenti articoli, tenuto conto della massima altezza che potrebbero raggiungere sulla linea di confine le costruzioni dei civili secondo le norme del presente Regolamento, in relazione alle vie su cui prospettano i loro limitrofi, e ciò allo scopo di non creare servizi sui fondi vicini e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confini.

Art. 21

COSTRUZIONI CIRCOSTANTI E CORTILI IRREGOLARI

Nonostante eventuali violazioni del regolamento vigente al tempo in cui furono iniziate le costruzioni circostanti a cortili esistenti, colui che precede a costruzioni, ricostruzioni e sopraelevazioni ai margini dei cortili stessi deve lasciare lo spazio occorrente a raggiungere le dimensioni stabilite dal presente Regolamento. Qualora, peraltro, la violazione risalga ad epoca anteriore ai 30 anni, le nuove opere possono essere osservate le norme regolamentari del tempo. Il Sindaco, in tal caso, prima dell'approvazione del progetto comunica ai detti proprietari quali ambienti debbono in conseguenza essere dichiarati inabitabili.

Art. 22

PAVIMENTAZIONE DEI CORTILI E DELLE AREE INTERPOSTE TRA I FABBRICATI

Le aree libere interposte tra i fabbricati e i cortili aventi superficie minore di metri quadrati cento, debbono essere pavimentate.

Le aree libere di superficie maggiore possono essere sistemate con aiuole e viali, preferibilmente pavimentati e lavabili, ma debbono sempre avere sui lati dei fabbricati una zona pavimentata di larghezza non inferiore a ml. 1,00.
Ogni cortile e locale interno scoperto deve essere sistemato in modo che le acque di qualunque provenienza non abbiano a ristagnarvi.

Capitolo II°

AMBIENTI

Art. 23

SEMISOTTOSUOLI

I semisottosuoli destinati ad uso abitazione devono possedere i requisiti seguenti:

- a) altezza minima tra il pavimento e il soffitto di ml. 3,00;
- b) sovrelevazione minima pari alla metà della loro altezza dal piano dei marciapiedi o dal livello del cortile;
- c) intercapedine ventilata o fognata larga non meno di centimetri 50 interno ai muri esterni, a partire da un piano inferiore di centimetri 30 dal piano del pavimento interno;
- d) vanti finestra di una superficie minima di aria e luce pari ad un ottavo della superficie del vano;
- e) I sottosuoli abitabili sono permessi soltanto quando la larghezza stradale o lo spazio libero antistante all'edificio, sia almeno di metri 10.

Art. 24

PIANTI TERRENI

I piani terreni ad uso di bottega, laboratorio e pubblici esercizi debbono avere:

- a) altezza minima di metri 3,50 per le botteghe in genere, misurata dal pavimento al soffitto o all'intradosso della volta a due terzi della montata;
- b) sottotranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;
- c) vano porta, vetrina o finestra all'aria libera, di una superficie complessiva pari a 1/8 della superficie degli ambienti, con apertura e riscontro nei locali aventi una larghezza superiore a metri 7,00;
- d) la disponibilità di una latrina per ogni locale.

I piani terreni destinati ad uso abitazione debbono essere sovrelevati dal piano stradale di almeno un metro e soprastare in tutta la loro estensione a sottotranci o vespai ben ventilati.

Art. 24/bis

ABITAZIONI

Nei piani destinati ad uso abitazione le stanze debbono avere:

- a) cubatura minima di mc 25,00;
- b) superficie minima delle finestre aperte all'aria libera di un decimo della superficie della stanza, purché in nessun caso inferiore ad un metro quadrato;
- c) altezza minima netta di ml. 2,80.

Tutte le scale che servono a più di due piani, oltre il terreno devono essere ventilate ed illuminate mediante finestre aperte all'aria libera.

SCALE

Art. 29

SCALE E MURI D'AMBITO

Capitolo III

I sotterranei destinati ad uso di cucina debbono avere l'altezza minima di 3 metri dal pavimento al soffitto.

fognate o ventilate.

I muri e i pavimenti di tali locali debbono essere difesi dalla umidità del sottosuolo mediante uno strato di asfalto o altra materia isolante data alla superficie dei muri di spicco al di sotto del piano del pavimento e mediante muri di spicco al di sotto del piano del pavimento e muniti doppi ed intercapedini ben

parte della loro altezza ed essere ben ventilati ed illuminati direttamente.

SOTTERRANEI

Art. 28

La camera d'aria tanto per il tetto quanto per le soffitte può essere sostituita, con l'approvazione preventiva del Comune da uno spessore a tre strati di materia isolante o, se compresa tra due strati isolanti, può essere ridotta a centimetri 10.

Le coperture dei fabbricati debbono avere una sottostante camera d'aria dell'altezza minima di centimetri 15 ventilata mediante aperture verso l'esterno munita di griglie.

COBERTURE

Art. 27

I corridoi della lunghezza di oltre 8,00 metri debbono avere illuminazione e aereazione diretta mediante una finestra ed essere di larghezza non inferiore a ml. 1,00.

CORRIDOI

Art. 26

Le latrine e i bagni devono avere finestre aperte all'aria della superficie minima di mq. 0,75 a 15 metri cubi, e almeno una finestra della superficie minima di mq. 1,50 munita di aerogegatore.

CUCINE, BAGNI E LATRINE

Art. 25

Il numero degli appartamenti servito da una sola scala non può essere di norma superiore a quattro per piano.
Possono prendere luce ed aria dalla gabbia delle scale soltanto gli ingressi, i corridoi, gli anditi e i passaggi.

Art. 30

MURI D'AMBITO

I muri d'ambito delle case di abitazione debbono avere spessore tale, secondo il materiale impiegato e il sistema della costruzione da proteggere sufficientemente i locali dalle variazioni atmosferiche, esterne, a giudizio dell'Ufficio Tecnico d'Igiene.

Parte IV

NORME RELATIVE ALLE OPERE ESTERNE DEI FABBRICATI

Art. 31

ESTETICA DEGLI EDIFICI

Le fronti delle case e degli edifici in genere, prospettanti su vie o spiazzi pubblici o comunque da queste visitabili, debbono con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edilizio, tanto per ciò che si riferisce alla corretta armonia delle linee, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.
I muri divisorii, tanto nelle fabbriche esistenti quanto nelle nuove, esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono essere decorosi e sistemati in modo che sia resa visibile attraverso cancellate la vegetazione interna.

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o d'uso pubblico, sono vietati:

a) aggetti e sporgenze superiori a quindici centimetri dall'allineamento stradale, sino all'altezza di metri 2,20 dal piano del marciapiede;
b) porte e gelosie o persiane che si aprano all'esterno ad una altezza inferiore a metri 2,20 dal piano stradale se la strada è con marciapiede e di metri 4,50 se la strada è senza marciapiede.

Art. 32

AGGETTI O SPORGENZE DEI FABBRICATI

BALCONI

Art. 33

I balconi possono collocarsi ad altezza minore di minore di sopra il piano del marciapiede e di metri 4,50 di quello stradale, ove non esista marciapiede.
I balconi coperti o circondati da parete (bow-window) semplici o multipli, possono essere permessi quando non si oppongono per ragioni di estetica o di igiene.
Per i balconi coperti debbono osservarsi le stesse altezze prescritte per i balconi, con l'avvertenza che l'altezza di metri 4,50 va misurata in corrispondenza del punto più basso del loro profilo.

Tanto i balconi quanto i bow-window non debbono oltrepassare la sporgenza di metri 1,00.

CARATTERISTICHE DEI MURI DI PROSPETTO E DELLE RECINZIONI

Art. 34

I muri dei fabbricati costruiti a filo stradale, debbono preferibilmente essere rivestiti con pietra naturale e artificiale, per l'altezza non minore di metri 1,50 dal piano del marciapiede.
Le aree fronteggianti vie o piazze aperte al traffico devono essere recinte con muri finiti o cancellate decorosi ed intonati all'ambiente.

POZZI NERI

Art. 35

La fognatura domestica dovrà essere raccordata alla fogna pubblica attraverso fossa setica di dimensioni adeguate all'ampiezza del fabbricato.
Detta fossa setica dovrà avere i muri perimetrali di spessore non inferiore a mm 5.
Il raccordo tra la fossa setica e la fogna stradale sarà fatto mediante fogno di muratura intonacata all'interno a cemento e con tubi di cemento.

In mancanza di fogna stradale sono tollerati i pozzi purché siano a tenuta stagna, a perfetta tenuta della fognatura domestica dovrà essere isolata dalla strada, dalle fosse setiche o dai pozzi neri da efficiente pozzolo a sifone o da sifone a tubo di adeguato diametro.
L'imbrigliamento alla fogna stradale dovrà avvenire attraverso pozzolo di raccordo.

Per gli impianti di cui al presente articolo dovrà essere presentata domanda al Comune.

DEFLUSSO DELLE ACQUE FLUVIALI

Art. 36

Le acque fluviali provenienti dalla copertura dei fabbricati, debbono essere convogliate in apposite docce di ampiezza sufficiente.

Dette acque, quando defluiscono verso piazze, vicoli, ed altri luoghi di uso pubblico e privato, dalla doccia debbono essere apposti cunicoli nella fognatura pubblica ed in mancanza in pozzi indipendenti. La porzione inferiore dei tubi verticali di condotta, addossati ai muri fronteggianti la pubblica via, da non fare oggetto, salvo il caso in cui, i tubi siano disposti in un angolo rientrante nel muro, nel qual caso non è necessario porre il tubo in traccia.

I bracci di immissione dei fogno provvisti nelle pubbliche fogne sono costruiti, a cura e spese dei proprietari degli edifici ai quali debbono servire, secondo le disposizioni, le pendenze e la forma prescritta dal competente Ufficio Tecnico.

Per la loro costruzione, deve essere ottenuta speciale licenza.
Quando sia modificata la sede e la forma della fogna pubblica i proprietari dei fogno privati che vi hanno capo sono obbligati a modificarli o trasferirli, secondo le esigenze della nuova opera comunale e a tutte le loro spese.

Gli ingressi su strade o piazze, sia pubbliche che private, debbono essere contrassegnati con targhette del tipo stabilito dal Comune e recanti il numero civico da esso determinato.

NUMERI CIVICI

Art. 37

NORME DI SICUREZZA PER LE COSTRUZIONI

Parte V

STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

Capo I°

Art. 38

FONDAZIONI E MURATURE

Coloro che dirigono o eseguono i lavori di costruzione o di modificazione di fabbricati, debbono provvedere, sotto la loro personale responsabilità affinché i fabbricati stessi siano compiuti a regola d'arte, nescano solidi rispondenti alle norme di sicurezza e di igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore, ed atti alla loro rispettiva destinazione.

Debbono fra l'altro essere osservate le norme seguenti:

- a) E' vietato costruire sui ciglio o al piede dei dirupi, su terreni di non buona consistenza e di eterogenea struttura, detritici o franosi o comunque atti a concedere.
- b) Le fondazioni, quando è possibile, debbono passare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piano orizzontale e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza nel quale debbono essere convenientemente incassate.
- Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riperto recente i comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi d'arte dal costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.

c) Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera.

Nella muratura di pietra e vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, deve la muratura stessa essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di calcistruzzo di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza dei muri, che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a ml. 1,20.

I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente mantenga il giusto rapporto con il carico di rottura del materiale più debole di cui sono costituiti.

d) Nei piani superiori a quello terreno debbono essere vicarie le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

e) Le travi in ferro dei solai a voltino o tavelloni devono essere solidali con i muri per almeno 2/3 dello spessore dagli stessi; nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere almeno ogni m. 2,50 rese solidali tra loro in corrispondenza dei muri di appoggio.

f) In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi, da ogni piano sui muri perimetrali o su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato; nelle costruzioni in mattoni a cortina vista e di spessore di due sole teste il cordolo di cemento porta essere sostituito da 4 filari di mattoni collegati con malta di cemento, fermo restando l'obbligo di solidarietà delle travi con i muri di cui alla lettera e).

g) I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo, debbono essere sospesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di 0°.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinate possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, il distacco del lavoro, siano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Nelle strutture di c.a. debbono essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato, vigenti al momento dell'inizio dei lavori ed in particolare quelle portate dal R.D. 29 Luglio 1933, n° 1213.

Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI CHE MINACCIANO PERICOLO

Art. 39

Quando una casa, un muro, od in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, i proprietari, i conduttori o gli inquilini sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune e, nei casi d'urgenza, provvedere ad un immediato sommaro puntellamento.

L'Ufficio Tecnico, ricevuta notizia che un edificio o manufatto presenti pericolo o che un lavoro sia condotto in modo da destare preoccupazioni nei riguardi della pubblica incolumità, dopo un sommaro accertamento indica al proprietario, od a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate, il Comune in seguito a relazione dell'Ufficio Tecnico e salvi i provvedimenti contingenti ed urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, fa intimare al proprietario l'ordine di provvedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina.

Capitolo II

Art. 40

PREVENZIONI DEI PERICOLI DI INCENDIO

Focolai, camini e condotte di calore

I focolai debbono essere costruiti sopra volta in muratura o sopra materiali incombustibili. Ogni focolare o cucina qualsiasi tipo deve avere canna propria ed indipendente dalle altre, la quale si prolunghi fino oltre il tetto, salvo che si tratti di cucina elettrica, nel qual caso è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori.

Gli scaldabagni ed i fornelli isolati debbono essere muniti di canna indipendente per l'asportazione dei prodotti della combustione.

- 1) Il nome del proprietario;
- 2) Il nome e cognome del progettista e direttore della costruzione;
- 3) Il nome e cognome del costruttore e quello dell'assistente.

Nei cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni, o grandi restauri ed in genere ovunque si intraprendano opere edilizie di qualche importanza deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

SEGNALAZIONE DEI CANTIERI

Art. 43

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Parte VI

Nei grandi fabbricati, negli alberghi, nei collegi e scuole, negli edifici pubblici, negli stabilimenti industriali, nelle officine, nei depositi di infiammabili e di combustibili debbono esistere, impianti ed apparecchi interni di spegnimento progettati a seconda dell'importanza dell'edificio.

IMPIANTO DI SPEGNIMENTO

Art. 42

Gli ambienti destinati ad uso autorimesse debbono avere le pareti di perimetro ed il soffitto, resistenti al fuoco, le porte in materiale metallico o rivestite di lamiera metalliche o di materiale incombustibile, debbono essere ventilati, ed avere impianti interni ed apparecchio di spegnimento.

Il nulla osta per l'uso di questi locali viene rilasciato dal Comune previo regolare collaudo eseguito dai propri organi competenti.

AUTORIMESSE

Art. 41

Condotte da fumo
Fermo restando le disposizioni contenute nel regolamento di igiene è vietato di far esalare inferiormente al tetto o stabilire condotti di fumo con tubi esterni ai muri prospettanti sul suolo pubblico.

Quando occorra di attraversare con conduttori di calore o di fumo un solaio od altra parte di fabbrica e isolato dalla parte combustibile, che possa incendiarsi si debbono impiegare tubi di ferro o di altri metalli, rivestiti da altro tubo incombustibile ed isolato dalla parte combustibile.

Le canne dei camini o dei caloriferi debbono essere costruite con tubatura incombustibile ed inalterabile e collocata a distanza di almeno cm. 20 da ogni trave o travicello di legno. Le loro teste o fumaioli debbono essere costruiti in maniera decorosa con pietra od altro materiale adatto a sporgere dal tetto non meno di un metro.

RECINZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA ZONA DEI LAVORI

Art. 44

Chiunque voglia far costruire, ricostruire, demolire un fabbricato od un muro di cinta, dell'altezza di oltre quattro metri dal livello stradale, ovvero eseguire altra opera stradale, e disturbare o rendere pericoloso il transito, deve, prima di dar principio ai lavori, recingere il luogo destinato all'opera con un assistito di aspetto decente. Nell'autorizzazione ad eseguire tali opere è stabilito lo spazio del suolo pubblico e d'uso pubblico che lo steccato può recingere e l'altezza dello stesso.

I serramenti delle aperture di ingresso in tali recinti devono aprirsi all'interno, essere muniti di serrature o catenacci ed essere mantenuti chiusi nelle ore di sospensione di lavoro.

Tutti i materiali e gli ordini di costruzione e di demolizione devono essere disposti nell'interno del recinto.

Gli assistiti od altri ripari devono essere provvisti, ad ogni angolo di lanterna rossa collocata in modo e di tali dimensioni da essere facilmente visibile.

Le lanterne, devono essere mantenute accese, a cura di chi fabbrica, durante l'intero orario della pubblica amministrazione stradale.

PONTI E SCALE DI SERVIZIO

Art. 45

I ponti, i cavalletti, le ardatore, le scale di servizio ai lavori e le incastellature devono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte ed in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai e la caduta dei materiali.

Le funi delle burbere e delle macchine, con le quali vengono sollevati da terra i ponti di servizio o i materiali di costruzione, devono essere muniti di argani di aggancio di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali o dei recipienti che li contengono.

Le impalcature dei ponti e delle andatoie devono essere munite, a modo di riparo, da man corrente o barriera solida fissata all'altezza di un metro circa dall'impalcatura. Tali difese devono essere collocate anche in tutte le altre parti dove possa esservi qualche pericolo.

Le dette impalcature devono essere munite di uno zoccolo di riparo aderente al tavolato, di altezza sufficiente ed in ogni caso non minore di centimetri 20.

I traversoni debbono essere solidamente ancorati nelle murature e collegati con i ponti di servizio.

Ogni piano compiuto deve essere ricoperto con tavolato generale fisso a che non sia costruiti la volta e il solaio definitivo.

PONTI DI SERVIZIO E ASSI A SBALZO SU SUOLO PUBBLICO

Art. 46

E' vietato costruire ponti per fabbricare e porte assi a sbalzo sopra il suolo, pubblico senza autorizzazione comunale, la quale peraltro non esonera l'interessato dall'adottare ogni maggior cautela a garanzia della pubblica incolumità.

In caso di cattiva costruzione di un ponte e di mancanze da cautelare nella posa di assi a sbalzo, il Comune ha facoltà di ordinare l'immediato sgombero del ponte e la rimozione delle assi.

RESPONSABILITÀ' DEGLI ESECUTORI DI OPERE

Art. 47

Nonostante le precedenti disposizioni riguardanti i ponti di servizio, la responsabilità circa la idoneità del medesimo, come di ogni altro mezzo di opera, spetta, secondo le rispettive attribuzioni, a coloro che ne curano l'esecuzione.

Essi debbono porre la maggior cura per evitare ogni pericolo nelle esecuzioni degli stenti nell'assicurare e sbaraccchiare i cavi, nelle armature delle volte e loro disarimo, nell'elevazione dei carichi legname, cordami, attrezzi detentori e consumati, nell'evitare l'accumulo di materiale sui ponti in quantità eccessiva e nell'eseguire le demolizioni.

Il Comune ha la facoltà di controllare mediante funzionari ed agenti l'osservanza di queste disposizioni e di imporre maggiori eventuali cautele.

La sorveglianza da parte del Comune non attenua in alcun modo la responsabilità dei diretti esecutori dei lavori.

SCARICO DI MATERIALI - DEMOLIZIONI

Art. 48

E' vietato gettare, tanto dai ponti di servizio quanto dai tetti e dall'interno delle case, materiali di demolizione od altro.

Tali materiali debbono essere disposti in pareti ed incanalati in condotti chiusi e fatti scendere con le dovute precauzioni, ammannchati nei cortili o entro gli steccati, poscia, trasportati agli scarichi.

Le demolizioni debbono essere eseguite in modo da evitare eccessivo sollevamento di polvere mediante sufficienti bagnature.

Art. 49

PRECAUZIONI PER ASSICURARE LA NETTEZZA DELLE STRADE

DISPOSIZIONI RELATIVE AI FABBRICATI ESISTENTI - OPERE ESTERIORI AI
FABBRICATI

Parte VII

Nessuno può servirsi per le costruzioni, di acqua defluente da pubblica fontanella e contenute nei fossi e canali pubblici, ne deviarne od impedirne il corso in qualsiasi maniera senza permesso del Comune.

DIVIETO DI SERVIRSI DI ACQUA DELLE FONTANELLE PUBBLICHE E DEI CANALI

Art. 52

Trascorso un mese dalla interruzione delle opere, deve cessare ogni occupazione del suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.

In caso di inadempimento di tale prescrizione, il Comune può procedere alla esecuzione di Ufficio, e a spese del proprietario delle opere di cui sopra.

Il proprietario che interrompe, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, deve far eseguire quelle ritenute necessarie per togliere eventuali sconci e pericoli per l'incolumità e l'igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costruite.

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve far togliere gli steccati, i ponti e le barriere posti per il servizio dei medesimi e restituire alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro.

RMUZIONE DEGLI STECCATI

Art. 51

I materiali scaricati debbono essere spianati in modo tale da non lasciare cavità ed altre irregolarità che si prestino a ristagno delle acque.

I luoghi degli scarichi pubblici sono fissati dall'Ufficio Tecnico del Comune, sentito, ove d'uopo, l'Ufficio Sanitario e di essi è data la indicazione nella licenza del Comune.

SCARICHI PUBBLICI

Art. 50

Il costruttore deve provvedere che i carri all'uopo impiegati siano strettamente costruiti, caricati e condotti, che nessuna qualità materiale venga sparsa durante il tragitto.

Quando si verifici uno spargimento qualunque di materiale deve il costruttore immediatamente provvedere al nettamento della parte della Via pubblica su cui questo si è verificato.

Le matene terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzati, debbono essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico.

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta su tutta l'estensione dei suoi lavori e nelle immediate vicinanze.

L'apposizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine di bottega e cartelli indicativi dire ed esercizio di arti, mestieri, professioni ed industrie, anche provvisori e di qualunque altro oggetto, che a qualsiasi scopo voglia esporri o affiggersi all'esterno dei fabbricati è subordinato alla autorizzazione del Comune.

APPOSIZIONE DI INSEGNE E MOSTRE

Art. 57

I proprietari sono tenuti a rispettare i numeri civici e le tabelle nomenclative apposte ai fabbricati cittadini a ripristinarli qualora siano distrutti o danneggiati.
 In caso di demolizione dei fabbricati che non debbono essere ricostruiti o di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune i numeri civici degli ingressi che saranno soppressi.

TABELLE PER LA NOMENCLATURA STRADALE

Art. 56

E' vietata l'applicazione ai prospetti dei fabbricati di tinte che offendano l'estetica ed il decoro civico, avuto riguardo alla natura dell'edificio da intagliare e alle caratteristiche della località nella quale sorge.

TINTEGGIATURA DEI FABBRICATI

Art. 55

I proprietari delle case sono obbligati a mantenere in buono stato i prospetti e le fronti interne riguardo agli intonaci, alle tinteggiature dei muri, agli infissi e alle vernici; sono obbligati altresì a togliere nel più breve tempo qualunque iscrizione o imbrattamento che arbitrariamente vi sia fatto anche da altri.
 I Comune può provvedere alle riparazioni necessarie per eliminare inconvenienti ai prospetti delle fabbriche in contrasto con le disposizioni precedenti, a spese del proprietario quando questi diftando non vi provveda nei termini prefissigli.

MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ESISTENTI

Art. 54

Salvo le eccezioni previste espressamente dal Regolamento debbono nelle trasformazioni e restauri di fabbricati esistenti essere applicate le disposizioni relative alle nuove costruzioni.

TRASFORMAZIONI E RESTAURI

Art. 53

Tali mostre non debbono in alterare in alcun modo o coprire gli elementi architettonici dell'edificio. La mostra e le vetrine debbono di regola rimanere entro il perimetro dei vani e, quando non facciano stabilmente parte del fabbricato, debbono essere applicate in modo da riuscire facilmente pubblici anche nelle parti interne.

Gli oggetti delle mostre non debbono passare cm 12 dall'allineamento stradale e debbono sempre essere autorizzate dal Comune.

In caso di riparazione o di modifiche del piano stradale, che richiedono la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo o lo spazio pubblico, i concessionari sono obbligati ad eseguire la rimozione o la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie, dalle nuove condizioni del piano stradale a tutte loro spese rischio e periodo.

Le autorizzazioni di cui al presente articolo, sono revocate quando le mostre, le vetrine, le insegne (semplici o luminose) non siano mantenute pulite ed in buono stato o quando a seguito di reclamo degli interessati, si riscontrino che esse turbano il diritto di veduta dei vicini.

Possono essere revocate in ogni altro caso in cui il Comune ne ravvisi la necessità.

Il rilascio del permesso per gli oggetti di cui al presente articolo, ha luogo in base a domanda e su presentazione del tipo in disegno e fotografia riscontrata o confacente al decoro e al carattere della località.

Parte VIII

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SUOLO E ALLO SPAZIO PUBBLICO

Art. 58

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO E DELLO SPAZIO PUBBLICO

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza l'autorizzazione del Comune, il quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa quando ritenga l'occupazione stessa conveniente, non contrastante col decoro cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.

E' vietato del pari transitare sui marciapiedi con veicoli a trazione animale e meccanica. Per l'attraversamento di esso allo scopo di entrare negli stabili o uscirne deve essere richiesta al Comune la costruzione di apposito passo carrabile.

OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO

Art. 59

Il Comune può consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e quando lo consentono le condizioni della proprietà confinanti e le esigenze della viabilità.

Sotto le stesse condizioni può consentire la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e la occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze o balconi.

Può altresì il Comune consentire l'occupazione del suolo e sottosuolo stradale con impianti per servizi pubblici di trasporto e con canalizzazioni idriche elettriche e simili.

La richiesta di autorizzazione per aperture di strade a libero transito implica l'obbligo da parte degli interessati di continuare a sostenere le spese di pavimentazione ed illuminazione e nettezza ed il consenso da parte loro alla costituzione di servizi di passaggio.

Tutti gli impegni di cui sopra dovranno essere trascritti a norma di leggi e non potranno essere rescissi, annullati o modificati senza il consenso del Comune.

La richiesta di autorizzazione per aperture di strade a libero transito implica l'obbligo da parte degli interessati di continuare a sostenere le spese di pavimentazione, della illuminazione e decorosi e nettezza.

L'apertura di strada privata, quando le strade medesime siano fiancheggiate da fabbricati decorosi e risultino contenute in buone condizioni dal punto di vista della pavimentazione, della illuminazione e della nettezza.

La concessione è subordinata al pagamento del canone stabilito, salvo che si tratti di sporgenze aventi semplice scopo decorativo e non siano in alcun modo utilizzate.

Il concessionario oltre al pagamento del contributo prescritto per l'occupazione del suolo pubblico è tenuto ad osservare tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo reso difficile e pericoloso al pubblico transito.

STRADE PRIVATE

Art. 61

È vietato costruire strade private senza l'autorizzazione del Comune. L'autorizzazione è subordinata all'esame preventivo del piano di lotizzazione dell'isolato, dal quale risulti la assoluta necessità dell'apertura della strada, e viene rilasciata previo impegno da parte del richiedente di provvedere convenientemente alla sistemazione, alla illuminazione ed allo sbarramento della strada, agli imbocchi con la strada pubblica, mediante cancellate o termini ispidi collegati con catene.

La costruzione di licenze di costruzione per fabbricati fronteggianti strade private è subordinata all'autorizzazione predetta.

Nei casi in cui si tratti di strade private di fatto già esistenti e nelle quali le costruzioni siano in massima parte eseguite, le licenze di costruzione dei nuovi fabbricati potranno essere concesse solo quando i richiedenti si impegnino a sistemare la strada come al primo comma del presente articolo.

Qualora gli altri utenti della strada, che hanno già costruito, non vogliono addiventare alla sistemazione, il Comune provvede a promuovere gli atti per la esecuzione d'ufficio dell'opera, a totale spesa dei proprietari interessati.

MANOMISSIONE DEL SUOLO STRADALE

Art. 60

È proibito eseguire o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito, per piantarvi pali, per immergere o restaurare condutture nel sottosuolo, per costruire o restaurare fogna o per qualsiasi altro motivo, senza speciale autorizzazione del Comune il quale indicherà le norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella Tesoreria Comunale, sul quale deposito il Comune si rinvierà delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dall'interessato.

Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare della autorizzazione è eseguito a cura del competente organo comunale ed a spese del titolare stesso.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono passibili delle sanzioni previste dalla Legge Comunale e Provinciale, salvo le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti.

SANZIONI PENALI

Art. 65

Oltre le norme contenute nel presente Regolamento, devono nella progettazione e nell'esecuzione di opere edilizie, essere osservate le disposizioni sull'igiene del suolo e dell'abitato.

OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI

Art. 64

Le costruzioni o trasformazioni di immobili non ancora eseguite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggette alle disposizioni del Regolamento stesso anche se le relative autorizzazioni siano state accordate sotto l'imperio di disposizioni precedentemente in vigore.

APPLICABILITA' DEI REGOLAMENTI A PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI

Art. 63

DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE

Parte IV

del vicini.
mantenute in buono stato, pulite, o vengano a nuocere al libero transito ovvero impediscano la veduta a danno
L'autorizzazione di apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano
l'abbassamento conformi alle disposizioni che saranno impartite di volta in volta dal Comune.
debbono essere eguali per materia, forma, colore e decorazione ed avere meccanismi per l'innalzamento e per
l'autorizzazione di porte tende verticali nei vani delle arcate e degli intercolumni dei portici. In tal caso le tende
Ove nulla osti nei rapporti della luce e dell'aerazione dei piani ammezzati, può essere rilasciata
della località od al libero transito.
Sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di fringe, che eccedano al di sotto di m
2,00 dal suolo, salvi casi speciali in cui una minore distanza, a giudizio del Comune non nuoccia al decoro
dal marciapiede.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere posti ad altezza inferiore a m 2,00
marciapiede l'aggetto non può oltrepassare il limite di cm 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno.
Di regola le tende aggettanti sono proibite nelle strade prive di marciapiede. Nelle strade con
pubblico dietro pagamento della tassa e con la osservanza alle porte ed alle finestre di tende aggettanti nello spazio
Il Comune può permettere, l'apposizione alle porte ed alle finestre di tende aggettanti che ritarda di imporre nei singoli
casi.

TENDE AGGETTANTI NELLO SPAZIO PUBBLICO

Art. 62

Qualora si tratti di contravvenzioni riferitesi ad occupazioni di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione di lavori vietati e per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione di cessare immediatamente dall'occupazione e di desistere dagli atti vietati distruggendo i lavori e rinnovando gli oggetti e i materiali.

Qualora invece si tratti di contravvenzioni derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori o dal mancato adempimento di atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco importa piena dritto l'obbligo per il contravente di eseguirli.

Se si tratti di lavori da eseguire su proprietà privata autorizzati ma non condotti secondo le norme stabilite dal presente regolamento edilizio, il Sindaco, fatti gli accertamenti del caso ne ordina la sospensione.

Se trattasi invece di lavori già in precedenza sospesi che vengono lo stesso perseguiti, oppure di lavori iniziati senza regolare autorizzazione, il Sindaco ordina la demolizione a spese e rischio del contravente entro un termine il più possibile breve.

Il Sindaco ha la facoltà di provvedere d'ufficio, a spese del contravente, quando questi non diano esecuzione alle diffide ad essi notificate in conformità delle disposizioni del presente Regolamento e del R.D.L. 24 Marzo 1935, n° 640 (riportato a seguito)

Art. 66

RESPONSABILITÀ NELLA ESECUZIONE DI OPERE AUTORIZZATE

L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento non limita in alcun modo la responsabilità dei proprietari, dei direttori dei lavori e degli esecutori dei lavori, nei limiti delle rispettive competenze, per atti od omissioni puniti dalle leggi vigenti.

Coloro che intendono fare nuove costruzioni ovvero modificare od ampliare quelle esistenti debbono chiedere al Sindaco l'apposita autorizzazione obbligandosi ad osservare le norme particolari dei regolamenti di edilizia e di igiene comunale.

La domanda di autorizzazione deve contenere la elezione di domicilio nel Comune dove si eseguono i lavori oltre quelle altre formalità richieste dalle locali disposizioni regolamentari.

Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal Regolamento Edilizio Comunale il Podestà, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione. Contro l'ordinanza del Podestà, da notificarsi al proprietario con provvedimento definitivo. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Qualora vengano iniziati i lavori senza autorizzazione ovvero vengano eseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Podestà ordina la demolizione a spese del contravente senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale o di quelle maggiori contenute nei regolamenti edilizi.

L'ordinanza del Podestà ha carattere di provvedimento finale.

Art. 4 del R.D.L. 24 Marzo 1935, n° 640